

TABELLA 2

Tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di istituto della scuola dell'infanzia regionale di II fascia

A) Titoli abilitanti di accesso alla graduatoria

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, per l'abilitazione a seguito di sessioni riservate, per la laurea in Scienze della formazione primaria (1), indirizzo scuola dell'infanzia, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12

Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 punti

4		
per il punteggio da 60 a 65		punti 5
per il punteggio da 66 a 70	punti 6	
per il punteggio da 71 a 75		punti 7
per il punteggio da 76 a 80		punti 8
per il punteggio da 81 a 85		punti

9

per il punteggio da 86 a 90		punti 10
per il punteggio da 91 a 95		punti 11
per il punteggio da 96 a 100		punti 12

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d) ai candidati, che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n. 124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitanti.

A.3) In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1:

Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia con la laurea in scienze della formazione, secondo lo specifico indirizzo, sono attribuiti ulteriori punti 30

A.4) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.3), in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 6

B) Servizio di insegnamento o di educatore

B. 1) Per il servizio prestato nella scuola dell'infanzia statale ovvero nelle scuole paritarie, (2) ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, sono attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, punti 2 fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12

B. 2) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole dell'infanzia autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, punti 1 fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6

B. 3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B. 1) e B. 2):

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo al posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzato come titolo di accesso;

c) il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

d) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:

1. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50% del punteggio previsto al punto B/1, a decorrere dall'a. s. 2003/04. (3)

2. il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado non è valutabile;

C) Altri titoli (fino ad un massimo di punti 30)

C. 1) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quello che dà accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria sono attribuiti (4) (5) punti 3

C. 2) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A 1) e relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola primaria, sono attribuiti punti 3

C. 3) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C. 2:

a) le idoneità e le abilitazioni per le scuole secondarie non sono valutabili;

C. 4) Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto.(6) (Si valuta un solo titolo) punti 12

C. 5) Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D. S.) (7) (Si valuta un solo titolo) punti 6

C. 6) Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (7) (8) (fino ad un massimo di tre) sono attribuiti punti 3

C. 7) Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (7)(8) (fino ad un massimo di tre) sono attribuiti punti 1

NOTE TABELLA 2

Titoli di servizio

- 1) La laurea in Scienze della formazione ha assunto valore abilitante, ai sensi dell'art. 5, della legge 28.3.2003, n.53.
- 2) Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero.
- 3) Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di sei mesi.
- 4) Si valutano solo le lauree almeno quadriennali. I Diplomi di 1° livello dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili. Analogamente, il Diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle Attività motorie e sportive, non è valutabile.
- 5) Non sono valutabili i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado.
- 6) Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea.
Per i Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all'allegato 4 del D.D.G. del M.P.I., 31 marzo 2005.
- 7) Per i titoli di cui ai punti C6) e C7) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C5), fino ad un massimo di punti 10. Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.
- 8) La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti.